

N. /2026 RR. T.L.

N. /2026 R.G.N.R.



Tribunale di Rimini

Sezione Penale

in funzione di Giudice del riesame

Il Tribunale riunito in camera di consiglio ai sensi dell'art 324 c.p.p. in persona dei magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice relatore

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza camerale in data 29 settembre 2026

ORDINANZA

nella procedura in epigrafe indicata avente ad oggetto il ricorso per riesame ex artt. 322 e 324 c.p.p. proposto nell'interesse di:

_____ nata a Rimini il _____

legale rappresentante di "_____", con sede legale in _____

(RN), via Berlinguer n. 68

difesa dall'Avv. Alessandra Amatucci del foro di Ascoli-Piceno

avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 10 agosto 2026 dal G.i.p. presso il Tribunale ordinario di Rimini nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato.

* * *

Con provvedimento del 10 agosto 2026, il G.i.p. presso il Tribunale di Rimini ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta – e in subordine per equivalente – della somma di € 39.572,13 nei confronti di _____ e – in via secondaria, ed esclusivamente per equivalente – di _____

Il procedimento trae origine dalla verifica fiscale espletata, il 15 aprile 2026, dalla Guardia di Finanza di Cesena nei confronti di _____, società esercente attività di trasporto merci su strada e legalmente rappresentata da _____, attività ispettiva sviluppatasi nel più ampio contesto delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Firenze in ordine a un articolato sistema fraudolento finalizzato alla generazione e alla circolazione di crediti fiscali inesistenti. Secondo la prospettazione accusatoria, la società _____ avrebbe ceduto a _____ un credito IVA di euro 3.018.000,00, ritenuto artificioso e privo di effettiva consistenza economica; avrebbe quindi parcellizzato tale credito, trasferendone l'utilità a diversi operatori economici mediante l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, tra i quali _____

L'odierna ricorrente, invero, è indagata per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 *bis* d.lgs. n. 74/2000,

N. /2026 RR. T.L.
N. /2026 R.G.N.R.

per avere indicato elementi passivi fittizi, nella dichiarazione annuale IVA e nella dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2023 – avvalendosi delle fatture nn. 24, 28, 56, 87 e 121 emesse da _____ per attività fiscali e amministrative – per imponibile complessivo di euro 86.026,36. L'utilizzazione di tali documenti avrebbe determinato un'indebita detrazione IVA di euro 18.925,80 e una minore imposizione IRES di euro 20.646,33, per un profitto complessivo quantificato in euro 39.572,13.

L'ipotesi di inesistenza oggettiva delle operazioni è stata fondata, in particolare, sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione del 15 aprile 2026 della Guardia di Finanza di Cesena, in uno all'esame della documentazione contabile e fiscale acquisita e degli accertamenti – nell'alveo del procedimento penale fiorentino – eseguiti nei confronti di _____. Le indagini fiorentine hanno infatti evidenziato come la predetta società fosse inserita in un più ampio sistema fraudolento imperniato sulla generazione e sulla successiva circolazione di crediti fiscali inesistenti, nell'ambito del quale essa aveva acquisito dalla _____, per il corrispettivo di appena € 55.000,00, un credito IVA di € 3.018.000,00, ritenuto del tutto artificioso, per poi parcellizzarlo e trasferirne l'utilità a numerosi operatori economici mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Quanto alla posizione di _____ la fittizietà delle prestazioni dedotte nelle fatture contestate è stata ulteriormente desunta dal complessivo assetto dei rapporti intercorsi con _____, la cui attività, incentrata sui servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci, risultava estranea alle attività fiscali e amministrative asseritamente rese in favore dell'utilizzatrice, senza che l'emittente disponesse di una struttura organizzativa concretamente idonea al loro svolgimento o fosse stata acquisita documentazione atta a comprovarne l'effettiva esecuzione. In tale quadro, i rapporti tra le società sono stati ritenuti di natura meramente cartolare e le operazioni economicamente incoerenti rispetto all'attività tipica dell'emittente. È stato inoltre rilevato che _____ si avvaleva stabilmente di un autonomo professionista per la gestione della contabilità e degli adempimenti tributari, circostanza ritenuta incompatibile con le prestazioni descritte nelle fatture contestate e, unitamente agli ulteriori elementi raccolti, indicativa della consapevolezza della loro fittizietà.

Il G.i.p. ha ritenuto tali risultanze sufficienti, allo stato degli atti, a integrare il *fumus* dei reati tributari contestati a _____ e ha individuato nel risparmio d'imposta, complessivamente quantificato in euro 39.572,13, il profitto dei reati. Ha quindi disposto, fino alla concorrenza di tale importo, in via prioritaria il sequestro diretto e per equivalente nei confronti della _____; in via secondaria e soltanto in caso di incapienza totale o parziale della società, il sequestro per equivalente dei beni nella disponibilità di _____.

Avverso il decreto, _____ ha proposto tempestiva istanza di riesame, deducendo, in primo luogo, l'insussistenza del *fumus commissi delicti* e contestando la ritenuta inesistenza oggettiva delle cinque operazioni. A sostegno della censura la difesa ha prodotto una consulenza tecnica tributaria e contabile sopravvenuta dalla quale emergerebbero la tracciabilità integrale dei pagamenti eseguiti in favore di _____, la presenza di documentazione contrattuale e operativa riferibile al rapporto, la compatibilità delle prestazioni con il programma della rete e l'esistenza di riscontri nelle quietanze relative a operazioni fiscali e contributive. Secondo la prospettazione difensiva tali risultanze imporrebbero di verificare in concreto l'effettività di ciascuna delle prestazioni fatturate, non potendosene desumere l'inesistenza dai soli elementi di carattere generale acquisiti nei confronti di _____.

N. /2026 RR. T.L.
N. /2026 R.G.N.R.

La difesa ha inoltre contestato la sussistenza del *periculum in mora*, assumendo che il decreto lo avrebbe affermato in termini astratti e generici, mancando *in toto* di esplicitare qualsivoglia valutazione in ordine al pericolo di dispersione delle somme sequestrate.

Da ultimo, la ricorrente ha censurato la previsione del sequestro per equivalente sui propri beni personali, ancorché subordinata all'incapienza totale o parziale della società, sostenendo che il profitto, inteso quale risparmio d'imposta, sarebbe integralmente rinvenibile nel patrimonio di
. e che soltanto l'accertata impossibilità di procedere in via diretta nei confronti dell'ente consentirebbe di aggredire per equivalente il patrimonio dell'amministratrice.

Ha pertanto chiesto l'annullamento del decreto e la restituzione del denaro sequestrato.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si è riservato la presente decisione.

* * *

Preliminarmente, il Tribunale è chiamato, in ragione della natura pienamente devolutiva del relativo giudizio, a verificare la legittimità del provvedimento impugnato in tutti i suoi presupposti. Ne deriva che l'organo giudicante può rilevare anche d'ufficio eventuali profili di illegittimità emergenti dagli atti, ancorché non specificamente dedotti con l'impugnazione.

Tale principio trova costante applicazione, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche in materia di riesame reale, ove si è chiarito che l'effetto devolutivo «*deve essere inteso nel senso che il Tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni profilo attinente alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare*» (ex multis Cass, 25 novembre 2025, n. 6525; Cass. Sez. U., 5 luglio 1995, n. 26; Cass., 16 dicembre 2023, n. 7327; Cass., 5 febbraio 2016, n. 12995; Cass., 24 novembre 1999, n. 5664).

In tale prospettiva, pertanto, il collegio – come peraltro prospettato dalla difesa – non può non rilevare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che – in ordine al profilo del *periculum in mora* – il GIP ha ommesso – tanto direttamente, quanto implicitamente – di esplicitare le ragioni per le quali, nel caso di specie, non sia possibile attendere l'esito del giudizio e ricorra il concreto pericolo di dispersione, deterioramento, utilizzo o alienazione dei beni che sarebbero poi sottoposti a confisca, motivazione che, in ossequio ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza Ellade (v. Cass., S.U. n. 36959 del 24.06.2021), deve necessariamente sorreggere il decreto di sequestro preventivo anche per i sequestri finalizzati alla confisca ex art. 321 comma 2° c.p.p. – a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa della misura ablativa – salvo l'ipotesi, non ricorrente nel caso *sub iudice*, di sequestro di cose la cui fabbricazione, uso, porto, alienazione o detenzione costituisca reato.

Tale insanabile carenza ricorre non soltanto quando la motivazione sia del tutto omessa, ma anche quando essa, pur formalmente presente, sia meramente apparente, perché risolta nella sola riproduzione del contenuto della disposizione applicata, senza alcun confronto con le peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. pen., sez. 3, n. 1261 dell'11.01.2024). È quanto avvenuto nel caso in esame: il G.I.P., dopo avere richiamato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla nozione e sulla natura del profitto dei reati tributari, ha individuato i soggetti e i patrimoni suscettibili di ablazione e ha stabilito l'ordine con cui procedere al sequestro, disponendolo prioritariamente nei confronti della società e, soltanto in caso di sua incapienza, per equivalente sui beni dell'indagata.

N. /2026 RR. T.L.
N. /2026 R.G.N.R.

Il provvedimento non ha tuttavia compiuto il distinto passaggio valutativo richiesto ai fini del *periculum in mora*, poiché non ha esaminato alcun elemento fattuale dal quale desumere il concreto rischio che, nelle more del giudizio, le disponibilità destinate alla confisca potessero essere disperse, deteriorate, utilizzate o alienate. Difetta, dunque, non una mera incompletezza argomentativa suscettibile di essere colmata in sede di riesame, bensì l'autonoma valutazione dell'esigenza cautelare sottesa alla misura, che avrebbe richiesto l'indicazione degli specifici elementi di fatto dai quali desumere l'attualità e la concretezza del rischio di sottrazione del bene alla futura ablazione. L'illustrazione dei presupposti della confisca e delle modalità con cui essa potrebbe essere eseguita non vale, infatti, a spiegare perché il relativo effetto ablativo debba essere anticipato rispetto alla definizione del giudizio: si tratta di piani distinti, il secondo dei quali è rimasto del tutto inesplorato nel decreto impugnato.

Si rammenta, infatti, che laddove, come nel caso in esame, sia del tutto mancante la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in ordine al profilo del *periculum in mora*, il Tribunale adito in sede di riesame non può provvedere ad integrare la relativa motivazione mancante, ma deve annullare il provvedimento impugnato, in quanto tale carenza motivazionale è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9°, e 324, comma 7°, c.p.p. (v. *ex plurimis* Cass., Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, Rv. 285747; v. anche Cass. Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Rv. 265365, e Cass., Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789)

Il rilievo evidenziato, di carattere assorbente e di per sé sufficiente a definire il giudizio, esime il Collegio dall'esame delle ulteriori doglianze prospettate dalla difesa.

Alla luce di quanto precede, l'istanza di riesame dev'essere accolta e il decreto di sequestro preventivo impugnato annullato.

L'esito del ricorso esonera il ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese della presente procedura incidentale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 309 e 324 c.p.p.,

annulla il provvedimento impugnato.

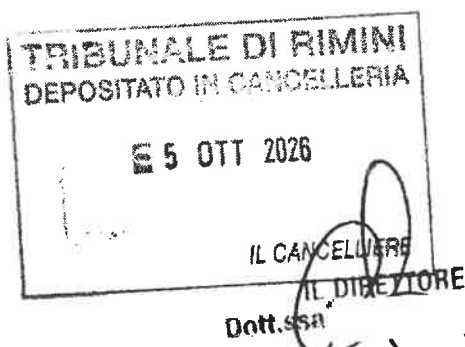
Ordina la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al P.M. per l'esecuzione.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Rimini, 29 settembre 2026

Il Giudice relatore



Il Presidente